

# Mediazione: la Corte Costituzionale bacchetta il legislatore restituendo dignità alla mediazione ed ai suoi cultori

**Autore:** Caterina Catalfamo

**In:** Mediazione Civile e Commerciale

**“La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.”**

Questo è quanto riportato nel comunicato stampa della Consulta del 24/10/2012.

In attesa di leggere le motivazioni, appare chiaro che la incostituzionalità , per quanto ne possano dire i detrattori della mediazione, non riguarda la mediazione e la sua obbligatorietà bensì il decreto legislativo posto in essere dal Governo nella parte in cui ha operato in assenza di delega e pertanto in violazione dell’art. 76 della Costituzione che testualmente recita:

L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Un errore tecnico, indubbiamente grave, che mette in evidenza la superficialità cui sono stati affrontati aspetti politico-legislativi che hanno impegnato , nei diversi aspetti e ruoli , la società tutta.

Pur tuttavia, bisognerà prima leggere le motivazioni per comprendere se trattasi solo di giudizio formale (eccesso di delega), o se al contrario ,nella sostanza, la mediazione obbligatoria ostacola l’accesso alla giustizia in violazione dell’art. 24 della Costituzione .

Nel caso si tratti di solo vizio formale ,un legislatore illuminato che vuole garantire gli effetti voluti dall’Unione con la Direttiva 2008/52/CE, che vuole avviare un reale processo di riforma della giustizia e che vuole promuovere la diffusione della cultura della mediazione , provvederà senz’altro a sanare il vizio con un atto avente forza di legge abbandonando l’idea di potenziare la mediazione facoltativa con “incentivi”, e ridimensionando il ruolo dell’avvocatura, che nulla parte ha in un procedimento dov’ è facoltà delle parti disporre della propria volontà .

Inutile nascondere che tale sentenza determinerà, mi auguro solo nel breve periodo, un forte rallentamento di quel processo culturale che con forza giunge dall’Europa, **ma indubbiamente**

restituirà alla mediazione ed ai suoi cultori quella dignità messa in discussione da chi , nell'irrefrenabile giubilo del momento, si lascia andare in esternazioni di discredito che non meritano di essere citati.

Una cosa è certa: la mediazione resterà, sempre e comunque, non già l'alternativa alla via giudiziaria ma un diverso mezzo di risoluzione delle controversie che trova le sue radici nelle XII Tavole del V sec. a.C., "Rem ubi pacunt orato" ed il **mediatore** colui che la stessa **direttiva 2008/52/CE all'art. 3 b)** definisce:

"per "**mediatore**" s' intende qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione.

Riguardo alla **obbligatorietà della mediazione**, che non è un " meccanismo perverso", peraltro non disdegnato, che limita l'accesso alla giustizia , come dice il Presidente dell'OUA ,mi sia consentito citare Zeleuco di Locri VII sec. a.C.

"Vietarsi di intraprendere un giudizio fra due se prima non siasi tentata la riconciliazione".

<https://www.diritto.it/mediazione-la-corte-constituzionale-bacchetta-il-legislatore-restituendo-dignita-alla-mediazione-ed-ai-suoi-cultori/>